

TI_GERICHTE 37.2000.1 vom 27. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_37.2000.1

FR: TI_GERICHTE 37.2000.1 du 27 août 2001

IT: TI_GERICHTE 37.2000.1 del 27 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

del Regolamento del Tribunale arbitrale cantonale." Gli altri due arbitri possono invece nuovamente fare parte del Tribunale arbitrale chiamato a trattare la vertenza relativa al dott. X. Al riguardo il TFA si è così espresso: " Per quanto invece attiene al presidente e all'altro arbitro del Tribunale cantonale, non è ravvisabile alcun motivo di esclusione o ricusazione. Bisogna in effetti ritenere che tutti gli elementi oggettivi a disposizione degli stessi deponevano a favore della loro corretta determinazione sulla capacità del dott. _____ a fungere da arbitro, non potendo essi ragionevolmente ipotizzare da parte sua un comportamento tanto anomalo. Né potrebbe far concludere altrimenti la circostanza che il presidente e l'altro membro si siano già espressi a favore di una tesi. La situazione processuale potrebbe infatti mutare in termini apprezzabili e rilevanti per il giudizio nel caso in cui il nuovo arbitro, previo esame del fascicolo di causa, fosse in grado di presentare elementi tali da convincere i colleghi del fondamento di altre soluzioni. Del resto, un'analogia situazione si presenta nell'ipotesi in cui viene postulata la revisione di un giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del Tribunale arbitrale cantonale. Infatti, per il rinvio del medesimo Regolamento all'art. 35 segg. LPamm, anche in questo caso la domanda di revisione va proposta alla stessa autorità che ha già giudicato in ultima istanza (cfr. art. 36 LPamm), senza che per questo vi sia motivo per ritenere non ossequiato il presupposto dell'imparzialità e dell'indipendenza (sulla connessione tra le due nozioni si veda Frowein/Peukert, op. cit., n. 129 all'art. 6 CEDU) da parte dei componenti della medesima per il solo fatto di essersi già occupati della vertenza. La causa deve quindi venir ritornata al Tribunale arbitrale affinché il presidente provveda agli incombeni di sostituzione del dott. _____, convocando successivamente le parti all'udienza pubblica prevista dall'art. 6 del Regolamento del Tribunale arbitrale cantonale, previa trasmissione degli atti al nuovo arbitro." 2.5. La presente istanza di ricusa è fondata innanzitutto sul comportamento che il Presidente arbitrale avrebbe assunto in occasione della causa relativa al dott. X, nella quale il qui convenuto fungeva da arbitro. Chiamato ora a pronunciarsi sulla domanda di ricusa il presidente del TCA non può che prendere atto delle conclusioni alle quali è giunto il Tribunale federale delle assicurazioni nella vertenza relativa al dottor X (cfr. consid. 2.4). Secondo l'Alta Corte il dottor _____ in quell'occasione ha assunto un atteggiamento "contraddittorio", ha "violato crassamente il suo dovere di segretezza" e a lui devono essere addebitate gravi carenze nell'esercizio della sua funzione. Il presidente del Tribunale arbitrale (come del resto anche l'altro arbitro), secondo l'Alta Corte, si sono invece comportati correttamente. In simili condizioni l'istanza

di ricusa, fondata sui "contrastisti" che il dottor _____ e l'avv. _____ avrebbero avuto in relazione alla causa citata non può che essere respinta. L'istanza di ricusa viene pure motivata con l'argomentazione che "il dottor _____ ha tratto la convinzione quale membro del Tribunale e non quale soggetto del giudizio che l'avv. _____ non teneva in debito conto le ragioni dei medici" (cfr. consid. 1.6). Secondo questo Tribunale il solo fatto che un medico, per le sue conoscenze tecniche (cfr. consid. 2.2), sia stato chiamato all'importante ed impegnativa carica (cfr. DTF 126 I 229; DTF 119 Ia 81 consid. 4a p. 85) di membro del Tribunale arbitrale in una o più occasioni, non può evidentemente costituire un valido motivo per ricusare il presidente dello stesso, allorché il medesimo medico figura come convenuto in un'altra causa. Questa soluzione si giustifica tanto più se si pensa che il Tribunale arbitrale è comunque un Tribunale collegiale composto da tre persone (prova ne sia il rinvio operato dal TFA nella causa relativa al dottor X, sebbene la decisione impugnata fosse stata presa a maggioranza dai due arbitri legittimati a nuovamente giudicare, cfr. consid. 2.4) e che sulle condizioni che devono essere adempiute per poter applicare il metodo statistico in un caso concreto esiste ormai un'abbondante e costante giurisprudenza federale (cfr. D. Cattaneo, "Il controllo dell'economicità delle cure prestate dal medico" in LAMal-KVG, Ed. IRAL, Losanna 1997 pag. 413 seg.; SVR 2001 KV Nr. 19 consid. 4b; STFA dell'8 marzo 2000 nella causa dottor X, K 61/99 consid. 5c e consid. 6; STFA del 23 gennaio 1998 nella causa dottor X, K 129/95 consid. 3 - 7a e 7b). Neppure può permettere l'accoglimento dell'istanza di ricusa il fatto che l'avv. _____ abbia formulato "delle perentorie indicazioni di termini" (cfr. consid. 1.3) nel procedimento che concerne il dottor _____. Infatti, il presidente del Tribunale arbitrale non ha fatto altro che assegnare al convenuto i termini per inoltrare la risposta di causa e per designare il proprio arbitro, conformemente agli art. 4, 1 cpv. 1 e 1 cpv. 3 del Regolamento. D'altra parte nel corso di questa e in altre procedure l'avv. _____ non ha manifestato dell'astio e dell'inimicizia nei confronti del dottor _____ o dei favoritismi nei confronti delle Casse malati (cfr. DTF 126 I 240). Infine, evidentemente, e il dott. _____ del resto non lo sostiene neppure, la circostanza che il presidente del Tribunale arbitrale è designato dal potere esecutivo (cfr. art. 1 cpv. 1 del Regolamento) non è tale da suscitare il sospetto di dipendenza e di parzialità (cfr. RDAT I-2001 pag. 39 e sentenze citate; RDAT II-1991 pag. 39), e neppure quella che egli esercita l'attività di avvocato accanto a quella di presidente del Tribunale arbitrale (cfr. SVR 2001 BVG Nr. 12; RDAT I-2001 pag. 3 e sentenze citate). In simili condizioni questo Tribunale non può che respingere l'istanza di ricusa. 2.6. Secondo l'art. 20 cpv. 1 della legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle assicurazioni la procedura è per principio gratuita.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.